



Sentenza n. 138/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37815 del registro di segreteria, proposto dal Sig.
XX(CF: XX) nato a Taranto il XX rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo
Bava (C.F.: BVALRD96M23D969T– pec:
leonardo.bava@ordineavvgenova.it) e dall'Avv. Andrea Giacò (C.F.
GCINDR79L29A62W – pec: giaco.andrea@avvocatibari.legalmail.it) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Bari, alla Via Abate
Giacinto Gimma, 247

CONTRO

-INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to
Fabiola Leone elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura
Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti all'udienza del 27 maggio 2025

FATTO

Il ricorrente, nella qualità di familiare superstite di vittima del dovere, dopo
aver richiamato la disciplina prevista dall'art.1 comma 562 e seguenti della
l.266/205 che, fra le altre cose, ha ampliato la nozione di vittime del dovere,

	creando anche la categoria dei cd. soggetti equiparati, ha ricordato l'avvenuta	
	estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo fra cui quella	
	dell'esenzione IRPEF della pensione anche ai superstiti, come indicato dalla	
	l.206/04.	
	Ha, quindi, indicato l'art.1 comma 211 della l. 232/2016 che ha esteso anche	
	alle vittime del dovere (così come a quelle del terrorismo) ed ai loro familiari	
	superstiti i sopra indicati benefici fiscali.	
	In sintesi, poi, ritenendo sussistente la giurisdizione di questa Corte, ha	
	esposto di essere familiare superstite di soggetto dichiarato vittima del dovere,	
	deceduto in data XX e chiedendo l'applicazione del beneficio sopra esposto	
	alla sua pensione di vecchiaia n. XX cat. VOCTPS certificato n.XX,	
	lamentando il mancato sostanziale riscontro dell'INPS all'istanza formulata	
	in via amministrativa.	
	Pertanto, richiamando un messaggio INPS del XX secondo il quale i benefici	
	ai familiari superstiti sarebbero esclusi nel caso di pensioni dirette spettanti ai	
	familiari in ragione dell'autonomia del diritto vantato rispetto a quello	
	derivato da <i>de cuius</i> , vittima del dovere, ne ha contestato la legittimità in	
	ragione del dato testuale della norma che fa riferimento ai trattamenti	
	pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti	
	senza alcuna differenziazione o limitazione.	
	Ha ampiamente richiamato, al riguardo, precedenti giurisprudenziali che, in	
	materia tributaria hanno disposto la restituzione delle ritenute fiscali operate	
	alla fonte in casi analoghi, richiamando, quindi, la portata generale della	
	disposizione normativa sopra citata.	
	Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese da parte	

	dell'amministrazione previdenziale.	
	L'INPS si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso,	
	richiamando il messaggio INPS XX del XX sopra citato.	
	Nell'imminenza dell'udienza parte ricorrente ha depositato ulteriori pronunce	
	sia del giudice contabile che civile	
	All'udienza del 27 maggio 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte	
	tesi.	
	DIRITTO	
	Ritiene questo Giudice che il ricorso è fondato.	
	Invero dalla disamina delle indicate disposizioni normative, non si rinviene	
	alcun elemento idoneo a corroborare la tesi sostenuta dall'amministrazione	
	previdenziale, volta a limitare il beneficio richiesto, per i superstiti, alle sole	
	pensioni indirette.	
	Al riguardo, poi, appare chiara la disposizione di cui all'art.1 comma 211 della	
	l.232/2016 che ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del	
	dovere ed ai loro familiari superstiti i benefici fiscali previsti.	
	Dirimente sul punto appare la pronuncia della Suprema Corte in una	
	recentissima pronuncia (citata anche dal ricorrente) secondo la quale <i>"In tema</i>	
	<i>di esenzione IRPEF per le vittime del dovere e soggetti equiparati, il beneficio</i>	
	<i>fiscale previsto dall'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, che ha esteso a</i>	
	<i>tali categorie i benefici già previsti per le vittime del terrorismo, si applica a</i>	
	<i>tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario, indipendentemente</i>	
	<i>dalla loro correlazione con l'evento che ha determinato il riconoscimento</i>	
	<i>dello status di vittima del dovere. L'esenzione, decorrente dal 1° gennaio</i>	
	<i>2017, ha natura soggettiva e non è limitata alle sole pensioni privilegiate o a</i>	
	3	

	<i>quelle conseguenti all'evento lesivo, come si evince sia dall'interpretazione</i>	
	<i>letterale della norma, che non pone alcuna restrizione sui trattamenti</i>	
	<i>pensionistici agevolabili, sia dall'interpretazione sistematica, dovendo essere</i>	
	<i>garantita parità di trattamento rispetto alle vittime del terrorismo. Tale</i>	
	<i>conclusione è avvalorata anche dal fatto che il diritto spettante alla vittima</i>	
	<i>del dovere non rientra necessariamente nell'ambito dei diritti inerenti al</i>	
	<i>rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare</i>	
	<i>anche soggetti privi di tale rapporto che abbiano comunque svolto un servizio.</i>	
	<i>La ratio della normativa è infatti quella di garantire alle vittime ed ai loro</i>	
	<i>familiari strumenti adeguati di tutela e sostegno, sia in termini morali che</i>	
	<i>economici, che non siano meramente simbolici. L'interpretazione estensiva</i>	
	<i>del beneficio trova conferma anche nella prassi amministrativa che ha</i>	
	<i>riconosciuto l'esenzione sull'intero trattamento pensionistico e non sulla sola</i>	
	<i>quota correlata all'evento lesivo.” (Corte di Cassaz., Sez. Trib. 29 maggio</i>	
	<i>2024, n.15203).</i>	
	Non vi è motivo per escludere, quindi, dal novero dei beneficiari i familiari	
	superstiti – espressamente riconosciuti tali come nel caso di specie – che	
	godono degli stessi diritti delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati.	
	Sul punto, fra l’altro, anche un diverso giudice contabile territoriale ha inteso	
	sconfessare l’orientamento avallato dall’amministrazione previdenziale,	
	dando rilevanza al dato normativo ed al suo carattere generale (cfr. Corte dei	
	conti, Sez. Giurisdiz. Toscana, 13 febbraio 2025)	
	Per quanto sopra esposto il ricorso deve trovare accoglimento e deve quindi	
	dichiararsi esente dall’IRPEF la pensione di vecchiaia n. XX cat. VOCTPS	
	certificato n.XX di cui il ricorrente è beneficiario, con ogni conseguenza	
	4	

	anche in ordine alla restituzione delle somme indebitamente versate all'IRPEF	
	da parte dell'odierno intimato	
	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara esente	
	dall'IRPEF la pensione erogata al ricorrente individuata in parte motiva.	
	Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali pari a complessivi 2.500,00	
	oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 05/06/2025	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata in segreteria il 05/06/2025 Il Giudice monocratico	
	L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso	
	5	

[illegible]